

Delibera n° 1371

Estratto del processo verbale della seduta del
1 settembre 2023

oggetto:

LR 13/2023, ART 3, COMMI DA 42 A 45. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto l'articolo 3, comma 42, della legge regionale 13/2023 che prevede che la Regione promuova l'impiego di fonti rinnovabili riducendo le emissioni di anidride carbonica, nonché consenta alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza concorrendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica;

Considerato che ai sensi del medesimo comma della legge regionale 13/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese (PMI), attive nella produzione primaria, contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici;

Preso atto che l'articolo 3, comma 43, della legge regionale 13/2023 prevede che l'attuazione degli interventi avvenga in osservanza dei seguenti criteri:

- a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000;
- b) le domande delle imprese attive nei settori della zootecnia, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono presentate e istruite separatamente rispetto alle domande delle imprese attive negli altri settori produttivi;
- c) gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali;
- d) la potenza massima degli impianti oggetto di aiuto è stabilita in 130 Kilowatt picco (kWp);
- e) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per kWp, le maggiorazioni consentite per le spese tecniche e per l'eventuale rifacimento e smaltimento della copertura qualora realizzata in amianto o fibrocemento.

Preso atto che l'articolo 3, comma 44, della legge regionale 13/2023 stabilisce che i contributi possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto, inoltre, che l'articolo 3, comma 43, della legge regionale 13/2023 2023 prevede che l'attuazione degli interventi avvenga tramite l'emanazione di bandi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Ravvisata perciò la necessità di approvare il bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. Di approvare il bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo

3, commi da 42 a 45 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1371 DELL'1 SETTEMBRE 2023

Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 3, commi da 42 a 45 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente bando, in attuazione dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, a sostegno delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio regionale sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) **impresa**: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022;
 - b) **PMI**: microimpresa, piccola e media impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2474/2022;
 - c) **prodotti agricoli**: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - d) **produzione di prodotti agricoli**: produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la relativa natura;
 - e) **attività prevalente delle imprese**: l'attività dell'impresa individuata in base all'Ordinamento Tecnico Economico (OTE) desunto dal fascicolo aziendale elettronico;
 - f) **impianto fotovoltaico**: impianto che sfrutta l'energia del sole convertendo la radiazione solare in energia elettrica attraverso il fenomeno fotoelettrico;
 - g) **kilowatt picco (kWp)**: unità di misura della potenza teorica massima erogabile da un generatore fotovoltaico da 1000W nominali, se posto in Condizioni di Prova Standard (STC);
 - h) **potenza massima dell'impianto fotovoltaico**: potenza di picco complessiva, espressa in kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25;
 - i) **punto di prelievo e punto di immissione (POD)**: il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale e viceversa, identificato da un codice alfanumerico che individua in maniera univoca il contatore.

Art. 3

(Regime di aiuto)

- 1.** Entro il 31 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 44 della legge regionale 13/2023, i contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e nell'ambito delle misure di aiuto individuate nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all' articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare).
- 2.** Salvo proroghe del regime di aiuti previsto dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dall'1 gennaio 2024, i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 o, qualora abrogato, dal corrispondente regolamento vigente.

Art. 4

(Beneficiari)

- 1.** I beneficiari dei contributi sono le PMI che presentano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di contributo:
 - a)** sono attive nella produzione di prodotti agricoli;
 - b)** hanno unità operativa in regione;
 - c)** hanno costituito il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - d)** hanno la titolarità o la disponibilità dell'intero fabbricato o manufatto rurale su cui viene collocato l'impianto fotovoltaico;
 - e)** possiedono almeno un punto di prelievo esistente (POD) ovvero si impegnano a richiedere almeno un POD intestato all'impresa medesima ai fini della realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di contributo.

Art. 5

(Interventi ammissibili)

- 1.** Sono considerati ammissibili gli interventi di nuova realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici che rispettano i seguenti requisiti:
 - a)** sono collocati nel territorio regionale;
 - b)** sono realizzati su una o più coperture di fabbricati o manufatti rurali che, al momento di presentazione della domanda di contributo, rientrano nella titolarità ovvero nella disponibilità del richiedente per i successivi 5 anni;
 - c)** in caso di realizzazione di più impianti fotovoltaici, questi possono essere installati su fabbricati o manufatti rurali collocati anche in mappali catastali diversi;
 - d)** hanno, complessivamente, potenza massima compresa fra i 20 kWp e i 130 kWp;
 - e)** la superficie media dei pannelli che generano 1 kWp non è superiore a 6 metri quadri;
 - f)** devono essere collegati alla rete elettrica attraverso uno o più POD intestati al beneficiario;
 - g)** si prevede vengano assicurati per un periodo di almeno 3 anni.

2. In aggiunta agli interventi di cui al **comma 1**, sono altresì considerati ammissibili gli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento delle coperture realizzate in amianto o fibrocemento sulle quali viene posizionato l'impianto fotovoltaico.

Art. 6

(Tipologie di spese ammissibili e non ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 13 luglio 2023 relative a:

- a) acquisto e posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
- b) oneri di connessione alla rete elettrica;
- c) oneri di sicurezza quali, in particolare, linee vita e sistemi anti-caduta;
- d) rimozione e smaltimento delle coperture esistenti qualora realizzate in amianto o in fibrocemento nonché acquisto e posa in opera delle nuove coperture su cui posizionare i pannelli fotovoltaici, nei limiti di superficie delle coperture preesistenti;
- e) spese tecniche limitatamente a oneri di progettazione, coordinamento della sicurezza, oneri assicurativi per i danni diretti e indiretti all'impianto fotovoltaico derivanti da eventi climatici avversi, gestione delle pratiche urbanistico – edilizie e pratiche del gestore della rete elettrica.

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) l'acquisto di beni usati;
- c) le operazioni di leasing;
- d) i lavori eseguiti in economia dal richiedente;
- e) gli interventi di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di impianti fotovoltaici preesistenti;
- f) gli interventi strutturali sulle coperture;
- g) l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo.

Art. 7

(Determinazione della spesa ammessa a contributo)

1. L'entità della spesa ammessa a contributo è determinata d'ufficio applicando, sulla base dei kWp dell'impianto fotovoltaico dichiarati nella domanda di contributo, i seguenti importi standard relativi alle diverse tipologie di spese ammissibili:

- a) per l'acquisto e posa in opera di impianti fotovoltaici di cui all'**articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)**:
 - 1) in caso di impianti con potenza massima maggiore di 20 kWp e minore o pari a 50 kWp: 1.300 euro per kWp;
 - 2) in caso di impianti con potenza massima maggiore di 50 kWp e fino a 130 kWp: 1.100 euro per kWp;
- b) per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle coperture in sostituzione di quelle esistenti di cui all'**articolo 6, comma 1, lettera d)**:
 - 1) in caso di coperture realizzate in amianto: 65 euro a metro quadro;
 - 2) in caso di coperture realizzate in fibrocemento: 55 euro a metro quadro;
- c) per le spese tecniche di cui all'**articolo 6, comma 1, lettera e)**:
 - 1) il 0,7% delle spese ammissibili di cui alla **lettera a) del presente comma**, con riferimento agli oneri assicurativi;
 - 2) il 5% delle spese ammissibili di cui alle **lettere a) e b) del presente comma**, con riferimento a tutte le altre spese tecniche.

2. Per la determinazione dei metri quadri delle coperture di cui al **comma 1, lettera b)**, si considera la superficie dei pannelli fotovoltaici da realizzare maggiorata del 20% e, a tal fine, la superficie dei pannelli è

calcolata moltiplicando la potenza di picco per la superficie media di 6 metri quadri prevista all'**articolo 5, comma 1, lettera e)**.

Art. 8

(Intensità dell'aiuto)

1. Il contributo è concesso nelle seguenti misure percentuali:
 - a) per l'acquisto e posa in opera di impianti fotovoltaici di cui all'**articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)**: 40% della spesa ammessa a contributo;
 - b) per le tipologie di spese ammissibili di cui all'**articolo 6, comma 1, lettera d)**: 100 % della spesa ammessa a contributo;
 - c) per gli oneri assicurativi di cui all'**articolo 6, comma 1 lettera e)**: 100 % della spesa ammessa a contributo;
 - d) per tutte le altre spese tecniche di cui all'**articolo 6, comma 1 lettera e)**: 40% della spesa ammessa a contributo.

Art. 9

(Dotazioni finanziarie)

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 10.000.000,00 euro per l'anno 2023 così suddivisi:
 - a) euro 6.000.000,00 per le imprese attive prevalentemente nel settore della zootecnia, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura;
 - b) euro 4.000.000,00 per le imprese attive prevalentemente negli altri settori.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per le dotazioni finanziarie di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, si procederà con gli scorrimenti dei due distinti elenchi di domande presentate.

Art. 10

(Domande di contributo)

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso fra il 7 settembre 2023 e il 31 dicembre 2023. Non sono considerate ricevibili le domande pervenute prima delle ore 00:00 del giorno 7 settembre 2023.
2. È ammessa la presentazione di un'unica domanda di contributo per singola impresa, relativa a uno o più impianti fotovoltaici. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile quella di data posteriore solo se viene presentata la dichiarazione formale di rinuncia alle domande di data anteriore prima dell'atto di concessione del contributo; in tal caso, la domanda di data posteriore viene istruita secondo il relativo ordine di arrivo.
3. Le domande sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e sono redatte secondo il modello allegato pubblicato sul sito web della Regione e approvato con decreto del Direttore di Servizio, indicando il settore in cui l'impresa richiedente è prevalentemente attiva, al fine di accedere alla dotazione finanziaria spettante ai sensi dell'**articolo 9**.
4. Le domande sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, di seguito Servizio, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it.
5. Alle domande è allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria delle aree oggetto di intervento con l'indicazione dei fabbricati o manufatti rurali interessati dall'installazione degli impianti fotovoltaici e con l'evidenza, per ciascun fabbricato o manufatto rurale, della potenza complessiva dei pannelli fotovoltaici ivi da collocare;
 - b) documentazione fotografica a colori delle coperture in amianto e fibrocemento da sostituire;
 - c) copia del contratto di locazione o affitto di durata almeno quinquennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda, qualora la predetta documentazione non sia già presente nel fascicolo aziendale elettronico.
6. I contratti di comodato o altri atti equivalenti non sono considerati ammissibili ai fini della dimostrazione della disponibilità dei fabbricati o manufatti rurali oggetto della domanda.

Art. 11

(Procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo)

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le domande delle imprese attive prevalentemente nei settori della zootecnia, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono istruite e concesse separatamente e secondo un ordine cronologico distinto rispetto alle domande presentate dalle altre imprese
3. Il procedimento di concessione si conclude entro novanta giorni.
4. Il Servizio in particolare:
 - a) comunica l'avvio del procedimento con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti dei beneficiari;
 - d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - e) determina la spesa ammessa a contributo di cui all'**articolo 7**;
 - f) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, le percentuali di cui all'**articolo 8**;
 - g) comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - h) predispone il verbale istruttorio;
 - i) concede il contributo o adotta il provvedimento di rigetto della domanda.
5. I contributi sono concessi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria spettante ai sensi dell'**articolo 9**.
6. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 13** del presente bando e dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Varianti)

1. Sono ammissibili le seguenti varianti:
 - a) la riduzione della potenza massima dell'impianto entro il 30% di quella indicata nella domanda di contributo, sempre che la potenza installata non si riduca al di sotto di 20 kWp;
 - b) il posizionamento dei pannelli fotovoltaici con una collocazione o una potenza diversa da quella indicata nella domanda di contributo, sempre che, in caso di collocazione dei pannelli su fabbricati o manufatti rurali non dichiarati nella domanda di contributo, questi rientrino nella titolarità ovvero nella disponibilità del beneficiario per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'**articolo 14**;

- c) la mancata realizzazione dell'intervento relativo alla rimozione, smaltimento e rifacimento delle coperture;
 - d) la rimozione e lo smaltimento di coperture costituite da un materiale diverso rispetto quello indicato nella domanda di contributo, purché si tratti di amianto o fibrocemento.
2. Per le varianti ammissibili di cui al **comma 1**, non è richiesta preventiva comunicazione o autorizzazione. In sede di rendicontazione vanno indicate le modifiche realizzate ai fini della determinazione dell'importo da erogare in applicazione dei seguenti criteri:
- a) le varianti che comportano l'aumento della spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non incidono sull'entità del contributo concesso;
 - b) fatto salvo quanto previsto dalla **lettera c) del presente comma**, le varianti che comportano la diminuzione della spesa sostenuta rispetto quella ammessa determinano la riduzione dell'entità del contributo concesso, ivi compresa la rideterminazione dell'entità delle spese tecniche al fine di rispettare le percentuali di cui all'**articolo 7, comma 1, lettera c)**;
 - c) le varianti di cui al **comma 1, lettere c) e d)** che comportano la diminuzione della spesa sostenuta rispetto quella ammessa non determinano la riduzione dell'entità del contributo concesso, purché il beneficiario dimostri che le economie di spesa sono state impiegate per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima superiore, comunque entro il limite di 130 kWp;
 - d) le varianti che comportano la riduzione della potenza massima dell'impianto in misura minore o pari a 50 kWp non comportano la rideterminazione dell'aiuto spettante in base all'importo standard pari a 1.300 euro per kWp, di cui all'**articolo 7, comma 1, lettera a), punto 1)**.
3. Non sono ammissibili e determinano la revoca del contributo le varianti che:
- a) determinano la riduzione della potenza installata in misura pari o superiore al 30% di quella indicata nella domanda di contributo;
 - b) determinano la riduzione della potenza installata al di sotto di 20 kWp.
4. Ulteriori varianti non comprese nei commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento espresso del Servizio.

Art. 13

(Rendicontazione delle spese)

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario presenta, secondo il modello pubblicato sul sito web della Regione, la documentazione relativa alla rendicontazione.
2. I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa sostenuta, secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario;
 - b) i bonifici attestanti i pagamenti devono essere effettuati dal conto del beneficiario e avere data successiva al 13 luglio 2023;
 - c) le fatture relative all'acquisto e posa in opera dell'impianto fotovoltaico devono indicare almeno il numero dei pannelli e la potenza installata;
 - d) va presentata, in particolare, la seguente documentazione:
 - i. copia del contratto di assicurazione dell'impianto fotovoltaico di durata almeno triennale intestato al beneficiario;
 - ii. in caso di collocazione dei pannelli su fabbricati o manufatti rurali non dichiarati nella domanda di contributo, copia del contratto di locazione o affitto di durata almeno pari al vincolo di destinazione di cui all'**articolo 14, comma 1, lettera a)**, nel caso in cui il richiedente non sia titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sui fabbricati o manufatti rurali medesimi e qualora la predetta documentazione non sia già presente nel fascicolo aziendale elettronico;

- iii. dichiarazione di conformità resa dall'impresa installatrice ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- iv. documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici o, qualora non disponibile al momento della rendicontazione, dichiarazione di impegno a produrre la documentazione medesima entro il termine perentorio di 2 anni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- v. in caso di rifacimento delle coperture in amianto o fibrocemento, dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante la superficie delle coperture preesistenti e di nuova realizzazione nonché il formulario rifiuti relativo all'avvenuto smaltimento dell'amianto.

3. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di nove mesi. La proroga è concessa con provvedimento del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro novanta giorni dalla richiesta di cui al **comma 1**, il Servizio verifica la documentazione ricevuta, accerta la realizzazione degli impianti fotovoltaici attraverso controlli a campione per almeno il 20 % delle rendicontazioni presentate, determina l'entità del contributo da erogare tenendo conto delle varianti eventualmente intervenute in applicazione dell'**articolo 12** e provvede all'erogazione con provvedimento del Servizio.

5. L'erogazione del contributo non può essere effettuata qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Art. 14

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario ha l'obbligo:
 - a) di mantenere, per la durata di 3 anni dalla presentazione della rendicontazione, gli impianti oggetto di contributo;
 - b) di produrre, entro il termine perentorio di 2 anni dalla presentazione della rendicontazione, la documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici qualora non possibile in sede di rendicontazione;
 - c) di garantire la copertura assicurativa, per il medesimo periodo indicato alla **lettera a) del presente comma**, l'impianto fotovoltaico per i danni diretti e indiretti derivanti da eventi climatici avversi.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al **comma 1, lettera a)** comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al **comma 1, lettera b)** comporta la revoca del contributo ai sensi e con gli effetti di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7/2000.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al **comma 1, lettera c)** comporta la restituzione del contributo nella misura del 5% per ogni anno di mancata copertura assicurativa.

Art. 15

(Cumulo degli aiuti)

1. I contributi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

2. I contributi per lo smaltimento e il rifacimento delle coperture possono essere cumulati con altri aiuti relativi alle stesse spese ammissibili e alla stessa superficie di copertura, purché la somma dei contributi concessi non superi la spesa effettivamente sostenuta; in caso di superamento, i contributi di cui al presente bando sono proporzionalmente ridotti.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni della Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), del regolamento (UE) n. 1407/2013 o, qualora abrogato, dal corrispondente regolamento vigente, della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE